

PROGETTO

Anno 2025

Rilasciato il xx xxxxxx 2025

Atto xx: legge di Vienna in materia di eventi del 2020 (Wr. Modifica del VMP)

Legge recante modifica della legge di Vienna in materia di eventi del 2020 (Wr. VG).

Il Parlamento viennese ha decretato come segue:

Articolo I

La legge di Vienna in materia di eventi del 2020 (Wr. VG), Gazzetta ufficiale del Land di Vienna n. 53/2020, è così modificata:

1. *Nell'indice, la voce per l'articolo 32 recita "Eventi rispettosi dell'ambiente".*

2. *Articolo 4 Il paragrafo 2, punto 1, recita come segue:*

"1. Spettacoli teatrali in sale o tendoni se più di 50 visitatori possono assistere contemporaneamente;"

3. *Articolo 4 Il paragrafo 2, punto 3, recita come segue:*

"3. Proiezioni cinematografiche e proiezioni di natura simile all'aperto o all'interno di tendoni;"

4. *Articolo 5 Il punto 1 recita:*

"1. Esibizioni musicali all'aperto o in tendoni non soggette a registrazione e per le quali non sia già stata stabilita l'idoneità del luogo. (articolo 23, paragrafo 8);"

5. *All'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 2, dopo le parole "Stato contraente del SEE" o "dello Stato contraente del SEE" sono inserite le parole "o Svizzera".*

6. *All'articolo 6, paragrafo 3, n. 3, la citazione "Gazzetta ufficiale federale I n. 38/2019" è sostituita dalla citazione "Gazzetta ufficiale federale I n. 77/2023".*

7. *All'articolo 6, paragrafo 6, è aggiunta la seguente frase:*

"L'autorità deve prendere atto del cambiamento di organizzatore se i requisiti personali sono soddisfatti".

8. *All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"(7) In caso di riorganizzazione (fusioni, trasformazioni, conferimenti, unioni, divisioni materiali e scissioni), il diritto originario di organizzatore viene trasferito al successore legale. Il paragrafo 6 si applica alla corrispondente notifica all'autorità".

9. *All'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, le parole "Gazzetta ufficiale federale I n. 104/2018" sono sostituite dalle parole "Gazzetta ufficiale federale I n. 123/2021".*

10. *All'articolo 7, paragrafo 2, ultima frase, le parole "e paragrafo 3, punti 1 e 2" sono sostituite dalle parole "o paragrafo 3, punti 1 o 2".*

11. *All'articolo 8, paragrafo 3, la parola "Articolo 8" è soppressa.*

12. *All'articolo 12, prima frase, dopo la parola "responsabile" sono inserite le parole "e autorizzato ad accettare documenti ufficiali".*

13. *All'articolo 15, paragrafo 1, dopo la parola "Macchine da gioco", la virgola è sostituita da un punto fermo e la seguente proposizione subordinata è omessa.*

14. *All'articolo 15, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti frasi:*

“La puntata per ogni partita non può superare l’importo di 1 EUR e la somma dei benefici finanziari promessi non può superare i 5 EUR o una semplice estensione automatica del gioco fino a cinque partite gratuite. Non sono ammessi denaro o buoni come prestazione pecuniaria. Nel caso di apparecchi da intrattenimento che non offrono la prospettiva di una ricompensa pecuniaria, la puntata non può superare l’importo di 2 EUR a partita”.

15. All’articolo 16, paragrafo 3, punto 8, le parole “progetto relativo ai rifiuti” sono sostituite dalle parole “progetto relativo all’ambiente e ai rifiuti”.

16. L’articolo 18, paragrafo 4, è formulato come segue:

“(4) I sistemi di protezione antincendio e di servizi per l’edilizia che sono già stati approvati dalle autorità in altre procedure di legge federali o del Land o in conformità alla legge di Vienna in materia di ascensori del 2006, Gazzetta ufficiale del Land n. 68/2006, e successive modifiche, sono considerati idonei ai sensi della legge in materia di eventi.

17. All’articolo 18, paragrafo 7, prima frase, le parole “su richiesta motivata” sono soppresse.

18. L’articolo 18, paragrafo 7, seconda frase, recita come segue: “Le misure organizzative sono consentite solo se l’evento è temporaneo e non regolare e comporterebbe altrimenti spese finanziarie sproporzionate”.

19. All’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

“(4) Nel caso di luoghi che esistono da almeno tre decenni e hanno una capacità di oltre 1 000 visitatori, l’articolo 18, paragrafo 1, punto 3, non si applica quando si considera la protezione dal rumore in relazione agli edifici costruiti in una data successiva, a condizione che gli eventi si svolgano nella misura precedentemente approvata o consentita, se l’organizzatore o il proprietario del luogo può dimostrare che il luogo ha una grande importanza storica, culturale, economica o turistica per Vienna. Nel valutare l’ammissibilità dei livelli di immissione ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 3 e 4, in questo caso le sale dei residenti più vicine sono quelle che venivano utilizzate davanti agli edifici costruiti successivamente”.

20. All’articolo 23, paragrafo 3, il testo che precede la tabella I recita:

“In caso di eventi all’aperto o in tendoni, il rumore causato dall’evento direttamente fuori dalle finestre delle stanze dei vicini più vicini non deve superare i limiti di immissione specificati nella tabella I. Da aprile a ottobre, i valori si applicano la sera prima del sabato, della domenica e dei giorni festivi dalle 7:00 alle 23:00 e dalle 23:00 alle 7:00 (tranne che nelle categorie 1 e 2)”.

21. All’articolo 23, paragrafo 4, le parole tra parentesi “da aprile a ottobre fino alle ore 23:00” sono integrate dalle parole “e la notte tra la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno fino alle 2:00”.

22. Articolo 23 L’articolo 6 recita come segue:

“(6) Su richiesta dell’autorità, deve essere presentata una prova di isolamento acustico che dimostri il rispetto dei valori limite previsti dalla legge o richiesti per evitare un disturbo irragionevole”.

23. Articolo 23 L’articolo 8 recita come segue:

“(8) Per gli eventi con spettacoli musicali all’aperto o in tendoni ai sensi dell’articolo 5, n. 1, l’autorità deve essere informata almeno una settimana prima dell’inizio dell’evento, se il luogo non è già stato giudicato idoneo. La notifica deve contenere i dettagli relativi all’ora, al luogo e alle dimensioni dell’evento e al tipo di prestazione. Se dalla notifica risulta che i requisiti giuridici per la notifica non sono soddisfatti, l’autorità deve determinarlo”.

24. All’articolo 24, paragrafo 3, punto 2, le parole “modificato da ultimo dalla Gazzetta ufficiale del Land di Vienna n. 13/2019” sono sostituite dalle parole “nella versione applicabile”.

25. All’articolo 24, paragrafo 3, punto 4, l’orario “1:00” è sostituito da “2:00”.

26. All’articolo 24, paragrafo 4, dopo le parole “dal paragrafo 1 al paragrafo 3” sono inserite le parole “(ad eccezione del paragrafo 2, punto 1 e del paragrafo 3, punto 1) e dei periodi di blocco già stabiliti con preavviso ufficiale”.

27. All’articolo 24, paragrafo 5, la parola “da determinare” è sostituita dalla parola “da stabilire”.

28. Al paragrafo 26 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“(5) Per gli eventi a cui possono partecipare contemporaneamente 300 o più visitatori, deve essere elaborato un piano di sensibilizzazione e devono essere nominati degli addetti alla sensibilizzazione per evitare

molestie ai visitatori se i seguenti elementi dell'evento sono cumulativi e predominanti rispetto all'evento nel suo complesso:

1. spettacoli musicali,
2. pista da ballo o area per stare in piedi di fronte al palco,
3. somministrazione di alcolici e
4. fine dell'evento dopo le ore 21:00

(6) Il progetto di sensibilizzazione (Awareness) deve almeno definire una catena di soccorso e la sua attivazione. I visitatori devono essere informati di come viene attivata la catena di soccorso. Se all'evento possono partecipare 300 o più visitatori contemporaneamente, deve essere nominato un addetto alla sensibilizzazione, due se sono presenti 600 o più visitatori contemporaneamente, tre se sono presenti 1 000 o più visitatori contemporaneamente, quattro se sono presenti 2 000 o più visitatori contemporaneamente, cinque se sono presenti 3 000 o più visitatori contemporaneamente e sei se sono presenti 4 000 o più visitatori contemporaneamente. Per gli eventi che possono essere frequentati da 5 000 o più visitatori contemporaneamente, un numero proporzionato deve essere specificato nel progetto di sensibilizzazione. Agli addetti alla sensibilizzazione possono svolgere anche altre funzioni, a condizione che ciò non ostacoli il loro lavoro in qualità di addetti alla sensibilizzazione. Almeno ogni seconda persona autorizzata deve essere di sesso femminile. Gli addetti alla sensibilizzazione devono essere dotati di dispositivi di comunicazione di emergenza pronti a ricevere in qualsiasi momento”.

29. *L'articolo 27, paragrafo 1, è formulato come segue:*

“(1) Per gli eventi a cui possono partecipare più di 1 000 visitatori contemporaneamente, l'organizzatore deve redigere un regolamento della casa o del sito. Nel caso di eventi che presentano un maggiore potenziale di rischio per gli interessi di protezione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, l'autorità può anche richiedere la creazione di un regolamento della casa o del sito, se il numero di persone è inferiore a tale limite”.

30. *L'articolo 27, paragrafo 2, è formulato come segue:*

“(2) Se le regole della casa o del sito non sono approvate nel corso della procedura di registrazione o di valutazione dell'idoneità, devono essere segnalate all'autorità. L'autorità deve anche essere informata di eventuali modifiche al regolamento della casa o del sito. Se il regolamento della casa o del sito è conforme alle disposizioni di legge, l'autorità deve prenderne atto; in caso contrario, la licenza deve essere rifiutata”.

31. *All'articolo 27, paragrafo 4, il punto fermo alla fine del punto 5 è sostituito da una virgola ed è aggiunto il seguente punto 6:*

“6. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 6, la disponibilità di un addetto alla sensibilizzazione e di informazioni sull'attivazione di una catena di soccorso per la sensibilizzazione”.

32. *All'articolo 27, paragrafo 6, è aggiunta la seguente frase:*

“In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento, gli organi di controllo sono autorizzati ad applicarlo con la forza coercitiva diretta ai sensi degli articoli 29 e 50 della legge sulla polizia di sicurezza (SPG), Gazzetta federale n. 566/1991, come modificata dalla Gazzetta federale I n. 122/2024”.

33. *All'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo:*

“(7) I servizi igienici nelle aree esterne non permanentemente frequentate devono essere adeguatamente illuminati da tutti i lati in assenza di luce diurna”.

34. *All'articolo 30, paragrafo 5, le parole “Gazzetta ufficiale federale I n. 23/2020” sono sostituite dalle parole “Gazzetta ufficiale federale I n. 21/2024”.*

35. *All'articolo 31, paragrafo 2, clausola 9, dopo la virgola la parola “e” è omessa e nella clausola 10 il punto fermo è sostituito da una virgola.*

36. *All'articolo 31, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti clausole 11 e 12:*

“11. progetto di sensibilizzazione per la prevenzione dei disturbi ai visitatori in conformità all'articolo 26, paragrafi 5 e 6, e

“12. misure per illuminare adeguatamente o rendere inaccessibili le aree esterne difficilmente visibili in assenza di luce diurna”.

37. *Il titolo dell'articolo 32 recita:*

“Eventi rispettosi dell'ambiente”

38. All'articolo 32, i paragrafi da 3 a 5 sono rinumerati come paragrafi da 5 a 7; i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti paragrafi da 1 a 4:

“(1) Nell'organizzare gli eventi occorre fare attenzione a proteggere il più possibile l'ambiente. In occasione di eventi, occorre prestare attenzione all'uso di tecnologie per eventi e illuminazione efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente. L'uso di apparecchi generatori di gas (ad esempio gruppi elettrogeni, pistole termiche) è consentito solo se la connessione a una rete elettrica comporterebbe uno sforzo tecnico sproporzionato rispetto al beneficio ambientale o non è economicamente ragionevole.

(2) Nel caso di eventi a cui possono partecipare più di 2 000 visitatori in totale, l'organizzatore deve redigere un piano ambientale e dei rifiuti e tenerlo sempre a disposizione delle autorità e della direzione della polizia del Land di Vienna.

(3) In ogni caso, il progetto deve includere i seguenti aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale:

1. misure volte a incentivare l'uso dei trasporti pubblici o delle biciclette per gli spostamenti da e verso la sede dell'evento,
2. misure per ridurre il consumo di energia,
3. misure volte a promuovere un uso attento dell'acqua,
4. misure per l'uso di materiali ecologici,
5. se necessario, utilizzo di omaggi ecologici,
6. protezione del suolo e della vegetazione in occasione di eventi all'aperto,
7. misure per risparmiare risorse quando si servono cibi e bevande (ad esempio, evitare di servire confezioni di porzioni monouso o sistemi a capsule, offrire acqua del rubinetto).

(4) In ogni caso, il progetto deve includere i seguenti aspetti relativi ai rifiuti:

1. una descrizione del tipo di evento e una descrizione dei processi rilevanti per i rifiuti, il numero di persone che possono partecipare all'evento o, nel caso di eventi all'aperto, un'indicazione dell'area accessibile al pubblico ai visitatori;
2. informazioni dettagliate sul tipo, la quantità e il tempo di smaltimento dei rifiuti che si prevede saranno prodotti nel corso dell'evento;
3. misure per la prevenzione dei rifiuti (ad esempio uso di grandi contenitori), il riutilizzo (ad esempio imballaggi riutilizzabili), la raccolta differenziata e il trattamento;
4. precauzioni organizzative per il rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

39. L'articolo 36, paragrafo 3, è formulato come segue:

“(3) Le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, non si applicano al funzionamento degli apparecchi da intrattenimento nei luoghi di intrattenimento pubblico”.

40. All'articolo 38, paragrafo 2, punto 1, dopo l'espressione tra parentesi “(articolo 13)” sono inserite le seguenti parole prima della virgola:

“e in caso di cambio di organizzatore (articolo 6, paragrafo 6)”

41. All'articolo 38, paragrafo 2, punto 12, e all'articolo 43, paragrafo 10, l'espressione “Gazzetta ufficiale federale I n. 58/2018” è sostituita dalla seguente: “Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2024”.

42. All'articolo 39, paragrafo 1, punto 2, le parole “modificato da ultimo dalla Gazzetta ufficiale del Land di Vienna n. 57/2019” sono sostituite dalle parole “nella versione applicabile”.

43. All'articolo 41, paragrafo 6, le parole “Gazzetta ufficiale federale. II n. 140/2019” sono sostituite dalle parole “Gazzetta ufficiale federale. I n. 205/2022”.

44. All'articolo 41, paragrafo 8, le parole “da parte dell'organizzatore” sono soppresse.

45. All'articolo 42, punto 1, le parole “modificato da ultimo dalla Gazzetta ufficiale del Land di Vienna n. 11/2019” sono sostituite dalle parole “nella versione applicabile”.

46. Articolo 43 Il paragrafo 1, punto 6, recita come segue:

“6. non è conforme alle disposizioni dell'articolo 32, ad eccezione del paragrafo 1, prima e seconda frase, sugli eventi rispettosi dell'ambiente o sul progetto relativo ai rifiuti ufficialmente autorizzati o sul progetto relativo all'ambiente e ai rifiuti;”

47. Articolo 43 Il paragrafo 2, punto 9, recita come segue:

“9. in qualità di organizzatore, non rispetta i requisiti, gli ordini o le condizioni degli avvisi prescritti ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 14, paragrafi 4, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 33 o continua ad applicarsi ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;”

48. *Articolo 43 Il paragrafo 3, punto 4, recita come segue:*

“4. contravviene alle disposizioni dell’articolo 15 sul funzionamento degli apparecchi per giochi d’intrattenimento;”

49. *All’articolo 45, punto 2, le parole “Gazzetta ufficiale federale I n. 104/2018” sono sostituite dalle parole “Gazzetta ufficiale federale I n. 160/2023”.*

50. *Articolo 45 Il punto 4 è soppresso.*

51. *All’articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo:*

“(10) Se esiste già un progetto relativo ai rifiuti approvato per un luogo dell’evento adatto al rispettivo evento, questo deve essere integrato entro un anno con il contenuto dell’articolo 32, paragrafo 3, e notificato all’autorità. Se il progetto relativo all’ambiente e ai rifiuti è conforme alle disposizioni di legge, l’autorità deve prenderne atto, altrimenti l’autorizzazione deve essere rifiutata”.

Articolo II

Entrata in vigore

L’articolo I, punti 1, 15, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 46 e 51, entra in vigore un anno dopo la data di promulgazione. L’articolo I, punti 12 e 18, entra in vigore tre mesi dopo la data di promulgazione. Le restanti clausole dell’articolo I entreranno in vigore il giorno successivo al loro annuncio.

Articolo III

La presente legge è stata notificata conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione <numero di notifica>.

Governatore:

Direttore degli uffici amministrativi provinciali: